



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 108/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 7 luglio 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe MEZZAPESA	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta di parere prot. n. 1901 dell'11 marzo 2015, proveniente dal Comune di **Banchette (TO)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali in data 12 marzo 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista deliberazione n. 52 del 25 marzo 2015, con la quale questa Sezione, dopo aver dichiarato soggettivamente ed oggettivamente ammissibile la richiesta di parere in oggetto, ne ha sospeso l'esame in attesa della decisione sul deferimento alla Sezione delle Autonomie o alle

Sezioni Riunite della questione sottoposta dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con deliberazione n. 85/2015, avente identico oggetto.

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 16 giugno 2015, n.19, che si è pronunciata sulle questioni oggetto dell'odierna richiesta di parere;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Massimo Valero;

Udito il relatore;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Banchette (TO), dopo aver richiamato il disposto dell'art.1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014, ha posto alla Sezione una serie di quesiti, di seguito riportati:

1. Posto che il comma 424 esclude la facoltà di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici in vigore presso altri enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 ter, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013, si chiede se il divieto di attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti locali vale per tutto il biennio 2015/2016 oppure è limitato solo alla permanenza di personale soprannumerario della provincia di appartenenza.

2. Si chiede se il comune che abbia esperito un procedimento selettivo per l'assunzione, attraverso mobilità, possa assumere personale proveniente da enti diversi da quello inserito tra i soprannumerari della provincia sulla base di una graduatoria di merito.

3. Si chiede se l'ente locale sia svincolato dagli obblighi contenuti nella disposizione in esame, se nell'ambito del personale soprannumerario della provincia non siano presenti profili professionali adeguati alla coperture dei posti per i quali si ricerca la risorsa umana.

4. La capacità di assunzione a tempo indeterminato è soggetta ad una diversa disciplina a seconda che si attinga da graduatorie di concorso (in tal caso si configura una nuova assunzione) rispetto all'ipotesi di mobilità da altro ente. Nel primo caso la recente novella introdotta dall'art.3, comma 5, del d.l. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, ha fissato come regola generale un contingente pari al 60% delle cessazioni dell'anno precedente, fatto salvo il 2014, dal quale è possibile operare il cumulo delle cessazioni per un arco temporale di tre anni. Viceversa le assunzioni attraverso mobilità da altri enti non sono soggette a tali contingenti, rimanendo quale unico limite il tetto della spesa del personale, anch'esso novellato dal dl. n.90/2014. Tanto premesso, si chiede a quale contingente fanno riferimento i primi due capoversi del comma 424, essendo accomunate nella medesima disposizioni fattispecie diverse.

5. Visto che il vincolo introdotto dal comma 424 fa riferimento al personale soprannumerario della Provincia, si chiede se il Comune debba far riferimento esclusivamente al personale della Provincia di appartenenza oppure al personale delle Province che il Dipartimento della Funzione pubblica provvederà ad indicare e, quindi, di altre Province.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/2015/QMIG del 16 giugno 2015 (reperibile sul sito Internet della Corte dei conti all'indirizzo www.corteconti.it) ha fornito gli indirizzi interpretativi alle questioni sopra esposte - ai quali questa Sezione deve conformarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - che di seguito si riportano, facendo rinvio alle relative motivazioni contenute nel testo integrale della richiamata pronuncia:

- 1) "Per gli anni 2015 e 2016 la facoltà di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, astrattamente riconosciuta dall'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è preclusa fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario senza alcuna limitazione geografica";
- 2) "Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria";
- 3) "Se l'Ente che deve utilizzare le risorse finanziarie destinate ad assunzioni a tempo indeterminato, deve coprire un posto di organico per il quale è prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità attestata, ove contemplato dalla legge, da titoli di studio precisamente individuati e che tale assunzione è necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. Sussistendo tali condizioni e constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari. Tale ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014";
- 4) "La capacità di assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso pubblico collocato nelle graduatorie dell'ente" si esaurisce con l'utilizzazione delle risorse corrispondenti "ad una spesa pari al 60 per cento (80 per cento nel 2016) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente"; le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali è destinabile unicamente alle assunzioni per ricollocazione. Non è ammessa una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie".
- 5) "Nell'applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l'ente che deve fare le assunzioni".

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 7 luglio 2015.

Il Relatore

F.to Dott. Massimo Valero

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **08/07/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola